

Al Presidente della Provincia di Biella
Al Responsabile del Procedimento

ARPA - Biella

loro pec

OGGETTO: Osservazioni al progetto preliminare "Nuovo impianto per messa in riserva (r13) recupero (r3) e scambio (r12) di rifiuti non pericolosi (fanghi da depurazione biologica), di potenzialità massima inferiore alle 75 t/d", localizzato in Comune di Ponderano (BI) sottoposto alla fase di Verifica di Assoggettabilità nella procedura di V.I.A. di cui all'art. 19 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Nel pubblico interesse Legambiente Circolo Biellese di Legambiente “Tavo Burat” presenta le seguenti osservazioni:

Il Proponente, la ditta “La Container di Sergio Pigato & C.- S.n.c”, propone per la terza volta in fase di Verifica VIA la proposta per un impianto di trattamento fanghi da depurazione.

Nella precedente determinazione provinciale (DETERMINAZIONE N. 274 del 15-03-2018) il Responsabile del Procedimento già disponeva che tale progetto (previsto già nell'attuale sito in comune di Ponderano) doveva essere sottoposto a procedura di VIA **fase di Valutazione**.

Questa associazione non comprende dunque, non essendo presenti sostanziali variazioni rispetto al precedente progetto, per quali ragioni sia stata scelto di ripresentare il progetto in fase di Verifica.

Contestualmente osserva che le criticità già espresse dall'Organo Tecnico e riportate nella sopra richiamata determina non hanno trovato sostanziale risposta nella nuova formulazione progettuale (di livello preliminare e non definitivo).

Ad avviso di questa associazione il Proponente avrebbe dovuto predisporre **idonea relazione con puntuale risposta e/o commento alle criticità espresse dall'Organo Tecnico, seguendone la formulazione in deliberato:**

DIMENSIONI E CONCEZIONE DELL'INSIEME DEL PROGETTO:

L'Organo Tecnico evidenzia le seguenti criticità: “ l'Organo Tecnico osserva che la capacità di trattamento dell'impianto, pari a 75 t/d, è stata ottenuta suddividendo la quantità annua di rifiuti che l'Azienda conta di lavorare, pari a 22.500 t, per 300 giorni

lavorativi annui, considerando quindi che il ritiro dei rifiuti avvenga per 6 giorni alla settimana e che i conferimenti siano sospesi solamente nei giorni festivi, previsione che sembra poco plausibile.

Inoltre va precisato che, dalle indicazioni fornite nel progetto, non risulta che la potenzialità massima di trattamento dello stabilimento derivi da un effettivo limite tecnologico degli impianti impiegati bensì dalla mera volontà del proponente, che prevede che la fase di miscelazione dei rifiuti in ingresso avverrebbe per non più di 9 ore al giorno.

Detta scelta tuttavia non è supportata da indicazioni oggettive che permettano di verificare l'effettiva impossibilità di eseguire la predetta fase anche per un lasso di tempo maggiore su base giornaliera. In riferimento a quanto indicato l'Organo Tecnico sottolinea che la potenzialità proposta nel progetto coincide con il valore soglia indicato nell'Allegato VIII alla parte II del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (I.P.P.C.).

Vista l'assenza di considerazioni puntuali circa la capacità produttiva dell'installazione in relazione alle disposizioni I.P.P.C., (Cfr. Criteri applicativi del Direttore del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 27569 del 14.11.2016 – Punto 1), l'Organo Tecnico ritiene che la valutazione della capacità produttiva, condotta ai fini dell'attribuzione o meno dell'iniziativa alle disposizioni riguardanti le installazioni I.P.P.C., non sia stata condotta da “La Container di Sergio Pigato & C.” S.n.c. in maniera compiuta.

Ne deriva che non è possibile escludere con oggettività che il progetto possa ricadere nella tipologia I.P.P.C. “5.3” dell'Allegato VIII alla Parte II D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., quindi necessitare, per la sua realizzazione ed esercizio, del rilascio dell'A.I.A. ed essere assoggettato alle relative norme tecniche in materia di migliori tecnologie disponibili (B.A.T.) (cfr. D.M. 29.01.2007).”

il progetto prevede il confinamento delle matrici compostate soltanto durante la prima fase di bio-ossidazione, In seguito il proponente prevede una fase di maturazione in cumulo con l'utilizzo di teli amovibili.

Lo S.P.A. allegato all'istanza qui esaminata non fornisce indicazioni circa la compatibilità di tale scelta progettuale rispetto alle norme tecniche di riferimento (cfr. D.M 05.02.1998 e D.M. 29.01.2007).

Del resto - come già evidenziato più sopra - “La Container di Sergio Pigato & C.” S.n.c. non ha individuato compiutamente l'iter procedimentale al quale intende assoggettare la proposta progettuale qui esaminata. Operate queste premesse, l'Organo Tecnico sottolinea di non essere in grado di verificare in maniera esaustiva la compatibilità della scelta progettuale qui proposta con le norme tecniche alle quali andrà assoggettata.”

l’Organo Tecnico rileva che il progetto prevede l’utilizzo di personale e strutture (pesa, uffici e via dicendo) dell’attività attualmente già autorizzata a “La Container di Sergio Pigato & C.” S.n.c.

Tali presupposti non permettono di definire inequivocabilmente se l’attività in progetto sia indipendente, occorrenza che determinerebbe la necessità di garantire l’autonomia del nuovo stabilimento. In alternativa il progetto dovrebbe essere inteso quale ampliamento dell’attività già esistente, con necessaria valutazione degli impatti cumulati tra nuovo e già esistente.

In tale ottica l’Organo Tecnico osserva come a pagina 25 della “Relazione Tecnica” sia indicato che le attività amministrative di accettazione dei rifiuti, compresa la pesatura, avvengono presso l’impianto già esistente, sito in via Cascina Ronco n. 3. Inoltre uno dei codici C.E.R. indicati nell’istanza (190805 – Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane) può essere ritirato anche dall’impianto esistente. Inoltre il personale in servizio nella nuova attività non è individuato come proprio del nuovo stabilimento e non sono previsti specifici (per il nuovo stabilimento) locali spogliatoio o locali doccia;

secondo quanto indicato dal proponente a pag. 18 della “Relazione Tecnica”, la potenzialità di 22.500 t/a indicata nel progetto è riferita a 21.000 t/a di fanghi e a 1.500 t/a di rifiuto verde mentre non viene computata la maggior parte di materiale strutturante necessario per attuare il processo di bio-ossidazione.

Quanto affermato dal proponente circa l’utilizzo di materiale strutturante costituito da 11.130 t/a di ammendante compostato verde (il cui carattere strutturante, a valle della vagliatura, risulta per l’Organo Tecnico assai discutibile), oltre alle 1.500 t/a di sovrappiù ottenuto dalla vagliatura del compost - che non rivestono la qualifica di rifiuto - parrebbe un mero artificio per contenere la potenzialità dell’impianto al di sotto della soglia I.P.P.C. Del resto l’Organo Tecnico non comprende per quale ragione un impianto di trattamento rifiuti dovrebbe utilizzare, all’interno del proprio processo di trattamento dei rifiuti, una materia prima seconda che ha già completato un processo finalizzato all’ottenimento di un ammendante (utilizzabile per migliorare le caratteristiche fisiche del terreno agrario) presso un altro impianto di trattamento rifiuti, anziché un rifiuto in grado di apportare le stesse caratteristiche strutturali ad un costo più contenuto.

In definitiva il proponente non fornisce elementi che escludano la possibilità di utilizzare un maggiore quantitativo di rifiuto verde in sostituzione dell’ammendante compostato verde, che potrebbe comportare il superamento della soglia di 75 t/d, oltre la quale l’attività in progetto rientrerebbe tra quelle assoggettate al rilascio dell’A.I.A. per la tipologia di cui al punto 5.3 lett. b) dell’allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. In tale eventualità le valutazioni circa l’impiantistica proposta non possono prescindere dalle indicazioni contenute nel D.M. 29.01.2007, recante: “Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche

disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del D. Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”, con particolare riferimento agli impianti di trattamento meccanico–biologico. Questo aspetto è stato considerato dal proponente alle pagine 81-91 della “Relazione Tecnica”.

A tal riguardo l’Organo Tecnico osserva che nella Tabella Riassuntiva al § 3.8.4.4 (cfr. Scelte Gestionali ed Organizzative Generali del Trattamento) il proponente prevede lo stoccaggio dei rifiuti differenziato a seconda della categoria e delle caratteristiche fisicochimiche (cfr. 1^a riga), senza tuttavia indicare come il proponente intenderebbe operare per separare le diverse tipologie di fanghi all’interno dell’area di stoccaggio. Inoltre, nella medesima Tabella è indicato che la scelta di idonei materiali e macchinari singoli (cfr 18^a riga) è adottata solo parzialmente.

Questo approccio non è ritenuto condivisibile dall’Organo Tecnico in assenza di esplicite motivazioni a supporto.

“ nel progetto è presente un’area di 66 m² con l’indicazione “fanghi da verificare”, che parrebbe destinata alla messa in riserva dei fanghi in attesa di lavorazione. Questa area pare molto piccola rispetto ai quantitativi giornalieri di fanghi dei quali è previsto il conferimento. Il dimensionamento dell’area destinata alla messa in riserva va operato allo scopo di consentire la corretta gestione delle partite non conformi - le modalità di accettazione non sono state descritte in maniera compiuta - e le verifiche analitiche dei rifiuti in ingresso, allo scopo di accertare la loro compatibilità con il processo di compostaggio. Inoltre l’area destinata allo stoccaggio dei fanghi risulta sproporzionata se posta a confronto con l’area coperta di 150 m² destinata allo stoccaggio del sovravvallo derivante dalla vagliatura del compost, visto che il proponente prevede di utilizzare detto sovravvallo come materiale strutturante in quantità limitate (circa 1500 t/a).

Gli stoccaggi sia dell’ammendante compostato verde sia del compost maturo (ammendante compostato misto prodotto dall’impianto), sono previsti nel progetto attuale su area scoperta inghiaia, senza fornire alcuna indicazione circa le modalità idonee ad impedire la dispersione meteorica e la produzione di colaticci. Inoltre il dimensionamento degli stoccaggi suddetti non è correlato alla stagionalità degli approvvigionamenti e dell’attività di distribuzione dell’ammendante. “ la descrizione dell’attività in progetto non fa alcun riferimento ai risultati attesi in termini di qualità del compost in funzione delle matrici in ingresso.

Mancano riferimenti alle verifiche sulla composizione chimica dei fanghi in ingresso e del compost in uscita dall’impianto, anche per quanto riguarda il contenuto di metalli pesanti e di altri eventuali contaminanti (vieppiù in considerazione del fatto che alcuni impianti di depurazione di titolarità “CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI”, da cui dovrebbe provenire la maggior parte dei fanghi, trattano reflui industriali e rifiuti liquidi). “ Il progetto indica (cfr. pag 7 “Relazione Tecnica”) la possibilità di conferire rifiuti per 300 giorni/anno.

L’Organo Tecnico segnala in proposito che l’indicazione appare sovradimensionata ed, in ogni caso, l’esigenza di conferimento continuo di materia prima deve essere temperato con la previsione della possibilità che si verifichino anomalie e fermi-impianto. Nel progetto è inoltre indicato che il compost prodotto sarà destinato all’uso agricolo su terreni di proprietà (senza peraltro fornire indicazioni sulla superficie dei terreni in disponibilità e sulla quantità di compost che si prevede di utilizzare) oppure ceduto ad aziende agricole della zona. Tuttavia il progetto non considera che l’utilizzo di ammendanti in agricoltura non segue un andamento costante durante tutto l’anno solare ma è subordinato alle esigenze colturali, che variano a seconda del tipo di coltura e delle pratiche agronomiche adottate dalle aziende che ne fanno uso.

Ad esempio, nel periodo invernale, vige l’obbligo di sospensione della distribuzione per 90 giorni e detto intervallo di tempo deve pertanto essere sottratto ai 300 giorni considerati. Inoltre l’uso di ammendanti in agricoltura, come di tutte le fonti di nutrienti, deve rispettare la quantità richiesta dalla coltura, rapportata alla quantità massima potenzialmente distribuibile.

Va poi ricordato che tutto il territorio di Ponderano, come molti altri Comuni del biellese, è ricompreso nelle “Aree Vulnerabili da Nitrati” e pertanto la distribuzione degli ammendanti deve avvenire in conformità al Regolamento Regionale 10/R/007 e ss.mm.ii.;” la Tabella di pag. 24 della “Relazione Tecnica”, riportante l’elenco dei codici C.E.R. da trattare, non contempla la descrizione completa dei codici C.E.R. a causa delle dimensioni troppo ristrette delle celle. Inoltre per ogni singolo CER deve essere valutata la problematica specifica ai fini della compatibilità dei rifiuti in ingresso con l’attività di compostaggio proposta. In particolare, in funzione dell’origine dei fanghi, devono essere individuati set di analisi peculiari finalizzate a ricercare specifici contaminanti.

Con riferimento, poi, alle ALTERNATIVE PROGETTUALI e LOCALIZZATIVE, l’Organo Tecnico rileva che il proponente sostiene che l’ubicazione prescelta è ottimale in quanto, essendo vicina alla sede aziendale, facilita le operazioni amministrative e riduce gli spostamenti ed il traffico veicolare. Tale indicazione parrebbe in contrasto con l’affermata indipendenza dell’attività proposta con il sito già esistente autorizzato a “La Container di Sergio Pigato & C.” S.n.c. medesima.

Per quanto attiene gli impatti odorigeni, il proponente, sebbene il progetto sia collocato in area limitrofa a recettori sensibili, sostiene che l’attività, per analogia con altre in esercizio, non comporta problemi di emissioni odorigene.

Relativamente all’”Ipotesi Zero” il proponente afferma che la mancata realizzazione del progetto comporterebbe la difficoltà di smaltimento dei fanghi per le restrizioni inerenti lo smaltimento in discarica e la limitata disponibilità di terreni idonei allo spandimento sul suolo. Inoltre gli agricoltori della zona perderebbero l’occasione di

poter utilizzare un ammendante agricolo di origine naturale a basso costo e di notevole disponibilità durante l'intero anno.

L'Organo Tecnico osserva che il progetto non ha tenuto presente le disposizioni del P.T.P. e del Programma Provinciale Rifiuti (cfr. § 9.5), indicanti come prioritario l'utilizzo di siti industriali dimessi per la realizzazione di nuovi impianti di trattamento rifiuti, in considerazione altresì del notevole numero di stabili dismessi a disposizione sul territorio biellese.

b) CUMULO CON ALTRI PROGETTI ESISTENTI E/O APPROVATI:

L'Organo Tecnico rileva, dalla documentazione progettuale resa disponibile dal proponente, l'assenza di cumulo con altri progetti.

c) UTILIZZAZIONE DI RISORSE NATURALI: SUOLO e SOTTOSUOLO:

L'Organo Tecnico prende atto di quanto il proponente afferma in merito alle risorse qui esaminate e cioè che i potenziali impatti sulle componenti, dovuti alle operazioni di livellamento del terreno, escavazione per le fondazioni, realizzazione di opere viarie, non apporterebbero modifiche morfologiche all'area se non una variazione della pendenza del terreno per l'insediamento del fabbricato e che non si avrebbe produzione di terre e rocce da scavo in quanto il terreno asportato verrebbe riutilizzato in loco.

TERRITORIO:

Con riguardo alla risorsa ambientale utilizzata “Territorio”, l'Organo Tecnico rileva che la realizzazione dell'attività in progetto determinerebbe la messa in opera di un'attività di gestione rifiuti non pericolosi presso un area attualmente in parte a destinazione N.I.P. (Nuovi Impianti Produttivi), parte in Area Agricola di Frangia Urbana. Nell'area sono identificati limitati filari boscati. Parte delle opere in progetto ricadrebbe all'interno della fascia di rispetto paesaggistico dei corsi d'acqua, del limite di rispetto del depuratore consortile, del limite di rispetto del gasdotto. L'area risulta inoltre adiacente alla Cascina “Ronco”, classificata dal P.R.G.C. tra i “Nuclei Rurali Produttivi in Zona Agricola” ed all'interno della Fascia di rispetto di strutture zootecniche esistenti rappresentato dalla medesima Cascina.

ACQUA:

Con la riferimento alla risorsa qui esaminata, l'Organo Tecnico osserva che la soluzione progettuale proposta per la gestione delle acque meteoriche prevede che le acque di 1^ pioggia siano raccolte in un bacino di accumulo interrato e di lì scaricate nella fognatura recapitante nel vicino impianto di depurazione di titolarità “CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI” e che le acque di 2^ pioggia e le acque meteoriche delle coperture dei fabbricati siano convogliate in un fosso irriguo adiacente l'impianto che, a sua volta, recapita in una roggia sfociante nel rio Bolome.

A riguardo rileva che, nel calcolo dei volumi delle acque di 1^a pioggia, vengono presi in considerazione i primi 10 mm di pioggia caduta mentre la normativa prevede che siano considerati solo i primi 5 mm. Inoltre non risulta chiara la modalità di separazione della 1^a dalla 2^a pioggia. Infatti, dalla Tavola Grafica “Particolari Impianto rev. 05”, l’Organo Tecnico deduce la previsione di uno stramazzo che, una volta raggiunto il livello predisposto, scolmi l’acqua nella tubazione collegata al recapito della 2^a pioggia in acque superficiali. Ciò detto è tuttavia assente una descrizione del funzionamento del sistema. In particolare non è indicato se sia prevista l’installazione di una valvola elettromeccanica che, una volta raggiunto il livello di riempimento della vasca di 1^a pioggia, chiuda il recapito alla suddetta vasca separando in tal modo le acque di 1^a pioggia ed indirizzi la 2^a pioggia al corpo idrico.

L’Organo Tecnico non reputa inoltre una soluzione accettabile la previsione progettuale di raccogliere in un pozzo a tenuta da 1 m³ i reflui derivanti dal bagno a servizio dell’ufficio, per poi smaltirli periodicamente con auto-spurghi, dato che sussiste il rischio di deterioramento con il tempo del manufatto ed il rilascio nella falda del refluo non trattato. Pertanto l’Organo Tecnico ritiene preferibile che i suddetti reflui siano recapitati nel vicino impianto di depurazione “CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI”, analogamente a quanto già previsto per le acque di 1^a pioggia in maniera continua. L’Organo Tecnico osserva infine che il progetto prevede che i colaticci nel fabbricato destinato al trattamento dei rifiuti siano raccolti in 12 pozzetti da cm 40x40 (a loro volta collegati, attraverso tubazioni annegate nella pavimentazione, a 2 pozzi a tenuta da 1 m³ ciascuno), collocati nel capannone chiuso e periodicamente svuotati con conferimento del liquame ai centri di raccolta autorizzati.

A riguardo l’Organo Tecnico ritiene preferibile che sia adottata una modalità di scarico in continuo, mediante la prevista condotta di collegamento all’impianto di depurazione “CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI”, avuto conto del rischio di deterioramento col tempo dei manufatti e di rilascio del colaticcio nella falda acquifera, che nella zona è sub-affiorante. Senza trascurare che eventuali accumuli di colaticci potrebbero costituire fonte potenziale di emissioni odorogene

BIODIVERSITA’:

Per la risorsa ambientale di riferimento utilizzata “Biodiversità”, l’Organo Tecnico rileva che l’area interessata dalla eventuale realizzazione del progetto qui esaminato risulta essere parte di un contesto già antropizzato e non interferisce con aree sottoposte a particolari tutele relativamente alla biodiversità.

d) PRODUZIONE DI RIFIUTI:

L’Organo Tecnico rileva che il proponente non ha fornito le necessarie indicazioni circa la reale necessità di avere a disposizione un’area pari a 150 m² per i sovralli provenienti dalla vagliatura del compost, in considerazione degli spazi destinati ai

rifiuti lignocellulosici in ingresso pari a 80 m2, per i quali è previsto lo stesso quantitativo annuo utilizzato pari a 1500 t.

e) INQUINAMENTO E DISTURBI AMBIENTALI:

Nel dettaglio delle singole matrici ambientali interferite, l'Organo Tecnico rileva le seguenti problematiche:

AMBIENTE IDRICO:

L'Organo Tecnico ritiene che vi siano possibili interferenze con le acque sotterranee in relazione alla ridotta soggiacenza della falda. Infatti, come indicato a pag. 42 della “Relazione Tecnica”, nell'area interessata dal progetto la falda acquifera è sub-affiorante. Tale fattore non è stato tenuto in considerazione nella scelta progettuale di stoccare le acque di percolazione provenienti dall'impianto in progetto e smaltirle come rifiuti liquidi tramite auto-spurgo: modalità che, per l'Organo Tecnico, non garantirebbe affidabilità nel tempo dal punto di vista ambientale.

A pag. 43 della “Relazione Tecnica” viene riportato lo “Stralcio della Carta delle Aree di Ricarica degli Acquiferi Profondi nei Settori di Pianura Vercellese e Biellese”, elaborata nell'Allegato 1 dello Studio “Aggiornamento e Revisione delle Aree di Ricarica degli Acquiferi Profondi nei Settori di Pianura della Regione Piemonte”, dal quale si evince che il territorio del comune di Ponderano è interamente compreso nell'area di ricarica, come anche indicato nella D.G.R. 02.02.2018 n. 12-6441 (Aree di ricarica degli acquiferi profondi – Disciplina regionale ai sensi dell'articolo 24, comma 6 delle Norme di piano del Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. n. 117-10721 del 13 marzo 2017).

A riguardo “La Container di Sergio Pigato & C.” S.n.c. afferma che la tipologia delle opere in progetto è tale per cui, al momento, non si riscontrano possibili impatti sulle falde profonde: detta conclusione non appare tuttavia plausibile all'Organo Tecnico, in considerazione delle possibili interferenze del progetto con la falda superficiale già evidenziate.

RUMORE: L'Organo Tecnico prende atto che, circa la matrice ambientale di cui trattasi, ill, nella propria nota n. 5113 del 24.01.2018 (prot. ricez. Provincia n. 1807 del 24.01.2018) citata in premessa del presente verbale, ha evidenziato l'assenza - all'interno della documentazione progettuale-ambientale allegata all'istanza qui istruita - di considerazioni degli impatti sulla matrice ambientale in esame, condotte conformemente alle indicazioni della D.G.R. 02.02.2004 n. 9-11616 “Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico”.

Per tale ragione il Comune di Biella ha richiesto che prima dell'(eventuale) inizio lavori, l'azienda proponente provveda all'inoltro di una relazione previsionale d'impatto acustico redatta, quindi, secondo le indicazioni precise della predetta D.G.R.

e firmata da un tecnico competente in acustica ambientale. A tal proposito, l’A.R.P.A. Dip.to Piemonte NE Sede di Biella, componente del Nucleo Fisso dell’Organo Tecnico Provinciale, ritenendo condivisibile la richiesta avanzata dal Comune di Biella, si associa alla medesima.

EMISSIONI IN ATMOSFERA:

Il progetto prevede la copertura dei cumuli di materiale in maturazione all’esterno con un telone rimovibile. L’Organo Tecnico rileva tuttavia la mancanza di indicazioni progettuali ambientali sulle funzioni della copertura e sulla tempistica del suo utilizzo (che potrebbe avvenire al termine del deposito del materiale oppure mano a mano che il materiale viene depositato) e sulle modalità di utilizzo di tale copertura in relazione alla necessità di garantire condizioni ottimali al processo di maturazione del compost (Umidità, T, rapporto C/N). Inoltre la “La Container di Sergio Pigato & C.” S.n.c. non ha indicato, nella documentazione ambientale-progettuale resa disponibile con istanza qui istruita, se la copertura sia idonea a resistere al vento o a eventi atmosferici sfavorevoli, visto che è assicurata solamente con un cavo sorretto da un palo in acciaio. Il proponente, poi, fa riferimento ad un potenziale impatto indotto sulla matrice “Aria” durante la fase di cantiere dovuto all’emissione di polveri e agli scarichi di gas dei motori diesel dei mezzi di movimentazione terra. Per la fase di esercizio – come già evidenziato più sopra - il progetto prevede il trattamento degli effluenti provenienti dalla fase di bio-ossidazione tramite l’utilizzo di biofiltri.

Tuttavia non si trovano considerazioni riguardanti potenziali emissioni derivanti dalla fase di maturazione del compost, per le quali non è previsto un ambiente confinato bensì delle coperture mobili non descritte compiutamente nello S.P.A. In considerazione dell’ubicazione dell’impianto descritto nel progetto qui esaminato, non distante dai centri abitati di Biella e Ponderano, l’Organo Tecnico segnala che “La Container di Sergio Pigato & C.” S.n.c., nella redazione della progettazione definitiva, dovrà prevedere la possibilità di realizzare tamponature complete con estrazione degli effluenti per tutte le aree di gestione dei rifiuti e di stoccaggio del compost di qualità. Per le aree che il proponente ritiene meno problematiche dal punto di vista delle emissioni odorigene, tale eventualità potrebbe essere opzionale ed attivata soltanto in caso di accertati odori molesti.

Il progetto opera (cfr. pag 49 “Relazione Tecnica”) poi un veloce riferimento alle caratteristiche dei venti, che avrebbero una velocità di 2-5 m/s, con picchi di 38 m/s e direzione prevalente SE-NW, omettendovi tuttavia una valutazione dei fenomeni di vento in relazione al trasporto di inquinanti e sostanze odorigene ai recettori. Il progetto non prevede poi alcun accorgimento allo scopo di limitare la fuoriuscita di emissioni odorigene durante le fase di entrata ed uscita dei mezzi dall’area posta in depressione per le finalità della fase di bio-ossidazione. Inoltre, nel progetto non vengono fornite sufficienti garanzie circa il mantenimento della pressurizzazione e della temperatura controllata all’interno del fabbricato di bio-ossidazione: non viene infatti stimato dal proponente il numero di aperture giornaliere dei portelloni di accesso, i

quali non risultano, in alcun modo, separati dal locale destinato alla bio-ossidazione. Non sono neppure presenti indicazioni circa gli interventi che verrebbero posti in essere nel caso in cui un guasto bloccasse tali accessi. Il progetto ha omesso infine la valutazione di impatto degli odori in area non confinata e questo costituisce un aspetto di particolare criticità, in considerazione della previsione operata di limitare unicamente alla fase di bio-ossidazione l'attività di abbattimento delle emissioni odorogene.

A tal fine l'Organo Tecnico, in ragione di quanto contenuto nella D.G.R. 09.01.2017 n. 13-4554 “L.R. 43/2000 - Linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività ad impatto odorogeno”, ritiene opportuno che il proponente rediga uno “Studio di Impatto Olfattivo” mediante simulazione modellistica medio-dispersiva: detto approfondimento si renderà tuttavia necessario nel caso il progetto approdi ad una fase autorizzatoria

In conclusione – con riferimento alla matrice ambientale “EMISSIONI IN ATMOSFERA” - l'Organo Tecnico ritiene che le considerazioni operate dal proponente nella documentazione progettuale-ambientale resa disponibile in allegato all'istanza di Verifica qui istruita, per gli impatti dell'impianto qui vagliato non siano soddisfacenti. Sempre a proposito della matrice ambientale “Emissioni in atmosfera” (odorogene), da parte sua, il Comune di Biella, nella propria nota n. 5113 del 24.01.2018 (prot. ricez. Provincia n. 1807 del 24.01.2018) citata in premessa del presente verbale, ha evidenziato la fondatezza delle valutazioni operate dal proponente in merito alla scarsa produzione di odori da parte dell'impianto ed all'efficacia dei sistemi di depressurizzazione e filtrazione posti in essere. Per le predette considerazioni il Comune di Biella non ritiene necessario l'assoggettamento del progetto in esame alla fase di Valutazione di Impatto Ambientale. L'Organo Tecnico prende atto delle indicazioni del Comune ma conferma i propri rilievi qui sopra illustrati.

SUOLO e SOTTOSUOLO:

L'Organo Tecnico prende atto che la soluzione progettuale qui esaminata non prevede ingenti produzioni di terra e rocce da scavo, gli esigui quantitativi prodotti verrebbero reimpiegate all'interno del cantiere.

SALUTE PUBBLICA – SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI:

Va innanzitutto evidenziato come il proponente non abbia in alcun modo considerato quale recettore sensibile la presenza di un'abitazione rurale attualmente non abitata ma che, in futuro, potrebbe diventare tale a seguito, ad esempio, di eventuale cambio di proprietà. Con riferimento specifico alla matrice “Salute dei Lavoratori”, l'Organo Tecnico rileva che il proponente, anche in questa più recente versione progettuale – Novembre 2017 - non ha fornito indicazioni relative al numero dei lavoratori addetti alle lavorazioni e alle mansioni ad essi attribuite; né ha fornito le specifiche tecniche relative ai mezzi meccanici utilizzati nella movimentazione del materiale all'interno del

capannone con particolare riguardo alle caratteristiche degli scarichi dei motori della pala e della cabina dell'operatore. In pianta continuano a non essere illustrati i locali spogliatoio, doccia e il locale riposo/consumo dei pasti.

*L'Organo Tecnico non concorda poi circa le conclusioni del proponente riguardo all'assenza di rischio biologico a carico dei lavoratori. In riferimento alle indicazioni contenute nel D.M. 29.01.2007, recante: “Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del D. Lgs. 18.02.2005, n. 59”, con particolare riferimento agli impianti di trattamento meccanico-biologico, l'Organo Tecnico evidenzia un problema specifico correlato con le stazioni di trattamento aerobico dei rifiuti rappresentato dalla presenza del fungo *Aspergillus fumigatus* e dalla potenziale esposizione alle endotossine prodotte all'interno delle cellule di alcuni microorganismi e rilasciate a seguito della rottura degli involucri cellulari: tematiche non prese in considerazione dal proponente nella documentazione allegata all'istanza qui istruita. La valutazione dei rischi a cui sono esposti i lavoratori presente nella “Relazione Ambientale” non appare contestualizzata rispetto alle mansioni effettivamente svolte dai lavoratori. Pur non dovendo essere - per il taglio preliminare richiesto per la fase della Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. - attualmente oggetto di approfondita descrizione, il proponente avrebbe almeno dovuto evidenziare i principali rischi anche in relazione alle indicazioni contenute nel D.M. 29.01.2007 sopra citate – cfr. § E.3.6 (ad esempio: contatto con aree in presenza dei rifiuti/rischio biologico; rischio incendio; rischio di inalazione di polveri; esposizione al rumore; rischi meccanici derivanti dalla presenza di macchine in movimento; rischi di investimento o di contusioni dovuti alla presenza di macchine operatrici in movimento; rischio di esposizione ad agenti chimici ecc...). Sempre con riferimento alla “Salute dei Lavoratori”, l'Organo Tecnico rileva che il proponente non ha fornito indicazioni relative alle caratteristiche dei mezzi meccanici utilizzati all'interno del capannone adibito alla bio-ossidazione ovvero caratteristiche dei filtri dei gas di scarico e tipologia di cabina dell'operatore.*

VIABILITA' E TRAFFICO VEICOLARE:

Secondo quanto indicato nel progetto, l'accesso all'impianto di cui trattasi avverrà attraverso la strada comunale Via Cascina Ronco. Gli automezzi si dirigeranno verso la sede aziendale principale, in Comune di Ponderano per l'effettuazione delle operazioni preliminari e, avuto il nulla-osta, entreranno direttamente nell'area di compostaggio. Il mezzo in arrivo dalla sede aziendale si fermerà in corrispondenza del fabbricato della bio-ossidazione. Eseguita la manovra di scarico, il mezzo uscirà dallo stesso percorso.

Durante le fasi di rimozione del cumulo di fango, che avverrà all'ingresso della bioossidazione, si procederà anche alla movimentazione interna della frazione verde necessaria al processo ed alla miscelazione all'interno, mediante apposita pala meccanica. Il proponente ritiene trascurabile l'impatto dovuto al traffico in fase di

cantiere e di esercizio. In particolare ritiene che: · in fase di cantiere ci sarà un incremento di traffico veicolare non significativo e coinvolgerà in zona agricola un breve tratto. · In fase di esercizio la zona verrà interessata da un incremento del 25% di transiti rispetto alla situazione attuale in strada Case Sparse, attualmente caratterizzata da traffico intenso. L’Organo Tecnico rileva poi che gli elaborati progettuali prodotti in allegato alla Istanza di Verifica oggi esaminata, prevedono la realizzazione della strada di accesso al nuovo stabilimento al di sopra del gasdotto regionale di titolarità della “SNAM RETE GAS” S.p.A., senza tuttavia che il proponente abbia fatto cenno alla necessità di acquisite dal predetto Gestore di Rete il necessario nulla osta.

L’Organo tecnico segnala che il Gestore, in assenza di indicazioni in tal senso dal parte del proponente nell’elenco dei provvedimenti autorizzatori a vario titolo e dei nulla osta o pareri, non è stato consultato ad opera della Provincia insieme agli altri soggetti istituzionali sopra indicati.

PAESAGGIO:

Il progetto esaminato, come peraltro correttamente evidenziato dal proponente nell’elenco delle autorizzazioni, pareri, nulla osta e via dicendo, richiesti per la realizzazione eventuale delle opere in progetto, è assoggettato alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. (tutela dei Beni Paesaggistici) in relazione alla prevista collocazione di alcune parti impiantistiche all’interno della fascia di rispetto di 150 m. dei corsi d’acqua pubblici (nella fattispecie: rio Volume) e per la presenza di una limitata area boscata richiamata nel P.R.G.C. L’Organo Tecnico prende atto che, su tali questioni, non sono state comunicate indicazioni da parte delle autorità competenti (cfr.: Comune di Ponderano e Soprintendenza Archeologica Belle Arti Paesaggio per le Province di BI, NO, VCO, VC).

FLORA e FAUNA:

L’area oggetto di intervento ha già subito modificazioni antropiche e pertanto il proponente ritiene trascurabile il disturbo provocato dalla realizzazione dell’impianto su fauna e flora e perdita di habitat. La predetta valutazione è ritenuta plausibile dall’Organo Tecnico.

f) RISCHI DI GRAVI INCIDENTI E/O CALAMITA’ ATTINENTI AL PROGETTO QUI ESAMINATO INCLUSI QUELLI DOVUTI AL CAMBIAMENTO CLIMATICO, IN BASE ALLE CONOSCENZE SCIENTIFICHE:

Il proponente, nel progetto, non ha operato una valutazione dei rischi ed una previsione di gestione dei malfunzionamenti/arresto/rottura dell’impianto: problematica questa particolarmente rilevante perché potenzialmente odorigena.

Il proponente non ha considerato la fattispecie di un possibile sversamento accidentale sulle aree esterne e non ha individuato una procedura di intervento. L’Organo Tecnico

prende invece atto che il proponente ha invece operato un breve cenno alla possibile dismissione dell'impianto ed alla necessità di provvedere allo smaltimento dei rifiuti e bonifica dell'area. Inoltre l'Organo Tecnico richiama, anche in questa sede, che, nell'operare la valutazione dei rischi, il proponente non ha tenuto conto della presenza delle interferenze determinabili dalla presenza del gasdotto “SNAM”.

g) RISCHI PER LA SALUTE UMANA:

L'Organo Tecnico rimanda a quanto osservato più sopra a proposito della matrice ambientale “SALUTE PUBBLICA – SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI” del § “e” ed al § f) del presente Titolo.

CONTAMINAZIONE DELLE ACQUE:

L'Organo Tecnico segnala che, nell'area interessata dal progetto, la falda acquifera è sub-affiorante, come indicato nella “Relazione Tecnica” a pag. 42. Pertanto questo fattore avrebbe dovuto essere tenuto in considerazione in relazione alla scelta progettuale di stoccare, in manufatti interrati, i colaticci dell'area di trattamento dei rifiuti ed i reflui dei servizi igienici e di smaltirli come rifiuti liquidi tramite auto-spurgo. Analogamente tale aspetto avrebbe dovuto essere tenuto in conto in previsione della collocazione degli stoccaggi, sia dell'ammendante compostato verde, sia del compost maturo su area scoperta inghiaiata, senza fornire alcuna indicazione circa le modalità idonee ad impedire la dispersione meteorica e la produzione di colaticci. Tali scelte, a giudizio dell'Organo Tecnico, non garantiscono nel tempo adeguate garanzie a tutela della risorsa idrica.

INQUINAMENTO ATMOSFERICO:

Con riferimento all'elemento in esame, l'Organo Tecnico rimanda a quanto precedentemente indicato in riferimento alla matrice ambientale “Emissioni in Atmosfera” di cui al § “e” del Titolo I del presente Vervale.

TITOLO II - Localizzazione del progetto, con attenzione alla sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire degli impatti del progetto, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:

a) UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO ESISTENTE ED APPROVATO:

L'Organo Tecnico rileva che le analisi sulla pianificazione territoriale condotte dal proponente nella “Relazione Ambientale” risultano generiche, incomplete e parzialmente inesatte. In particolare: “ nella parte di trattazione sulla Pianificazione Regionale, il proponente non opera alcun accenno al “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e dei Fanghi di Depurazione” approvato con D.C.R. n. 140 – 14161 del 19.04.2016, quanto mai pertinente in considerazione della tipologia di rifiuti che l'impianto intenderebbe trattare (Cfr. Cap. 6 e Cap. 9).

In particolare il proponente non fornisce alcuna valutazione dei fattori escludenti richiamati al Cap. 9.3. ” va segnalato che, durante lo svolgimento della presente istruttoria, il “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali” è stato approvato con D.C.R. n. 253 – 2215 del 16.01.2018 ” la Relazione Ambientale richiama il Cap. 9.5 del “Programma Provinciale per la Gestione dei Rifiuti” senza tuttavia procedere ad analizzarne la vincolistica. In particolare la Tavola n. 4 evidenzia la collocazione di una parte delle opere in progetto nella fascia di rispetto fluviale (fattore escludente).

Lo S.P.A. inoltre non opera alcuna considerazione sulle fasce fluviali dell’ autorità di Bacino del Fiume Po (A e B) (altro fattore escludente) nè sulle fasce di rispetto dei gasdotti (fattore penalizzante); ” il Comune di Ponderano, nella propria citata nota n. 1781 del 30.01.2018, comunica che: ”l’estensione e la tipologia dell’ impianto [di cui al progetto qui istruito] è al pari di quanto già oggetto di parere [contenuto] in D.G.C. n. 60/2017 omissis...Pertanto, dal punto di vista urbanistico, si prende atto che parte dell’ impianto ricade in area di “frangia urbana”, che dovrà essere oggetto di variante e ri-classificazione urbanistica”. Il Comune, sempre nella nota citata, precisa poi che “una residua zona ad Ovest – che risulterebbe interna alla prevista recinzione dell’ impianto [di cui al progetto qui istruito] – ricade in area boscata, come definita nel progetto preliminare di Variante Generale al P.R.G.C., adottato con D.C.C. n. 54 del 25.11.2017 (che ha ripreso, con nuovo iter, la Variante Definitiva già adottate con D.C.C. n. 6 del 02.03.2017, atto citato nella Deliberazione di Parere n. 60/2017).

Pertanto sarà necessaria, previa verifica sul posto della presenta di bosco, l’ottenimento di autorizzazione paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.”; ” relativamente alle tematiche della Pianificazione Urbanistica Comunale, la “Relazione Ambientale” qui esaminata non fornisce alcuna indicazione circa la compatibilità del progetto con le destinazioni urbanistiche interessate dal predetto e precisamente: - Aree agricole di frangia urbana; - Filari o rive boscate; - Fascia di rispetto paesaggistico dei corsi d’acqua; - Nuclei rurali produttivi in zona agricola - Fascia di rispetto di strutture zootecniche esistenti; - Limite di rispetto gasdotto; - Limite di rispetto del depuratore.

b) RICCHEZZA RELATIVA, DISPONIBILITA’, QUALITA’ E CAPACITA’ DI RIGENERAZIONE DELLE RISORSE NATURALI DELLA ZONA (COMPREDENTI SUOLO, TERRITORIO, ACQUA E BIODIVERSITA’) E DEL RELATIVO SOTTOSUOLO:

L’Organo Tecnico, con riferimento a detto argomento, rimanda alle osservazioni inerenti le singole matrici ambientali precedentemente operate al “TITOLO I” del presente verbale.

c) CAPACITA’ DI CARICO DELL’AMBIENTE NATURALE, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE SEGUENTI ZONE.

Rilevato che il proponente non ha operato valutazioni a proposito della capacità di carico dell'ambiente circostante, l'Organo Tecnico formula, per ciascuna delle voci riportate nell'Allegato “V”, le seguenti indicazioni: □□Zone umide, zone riparie, foci dei fiumi: A pag. 32 della “Relazione Tecnica” il proponente ha indicato che il progetto “lambirà marginalmente con il piazzale esterno la fascia di rispetto fluviale di 150 m lineari dal Torrente Bolome”. In realtà l'Organo Tecnico ha verificato che detto piazzale ed anche una parte dell'area scoperta di maturazione del compost previsti nel progetto, verrebbero ad essere collocati all'interno della fascia di rispetto fluviale. Stante detta interferenza l'Organo Tecnico fa rilevare che il Programma Provinciale Gestione Rifiuti esclude qualsiasi attività di gestione rifiuti all'interno di tale fascia.

□□Zone montuose e forestali: Il progetto non interferisce con zone montuose e/o forestali;

□□Riserve e Parchi Naturali: Il progetto non interferisce con zone aventi tali caratteristiche;

□□Zone classificate o protette dalla normativa Nazionale; Siti della “Rete Natura 2000”: Il progetto non interferisce con zone aventi tali caratteristiche;

□□Zone nelle quali si è già verificato o nelle quali si ritiene che si possa verificare il mancato rispetto degli standard di qualità ambientale pertinenti al progetto stabiliti dalla legislazione dell'Unione Europea:

L'Organo Tecnico rileva che la tipologia progettuale in esame è esclusa dalle valutazioni inerenti l'interferenza con tali zone, come indicato al punto 4.3.6. delle “Linee Guida per la Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome”, approvate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il Decreto del 30.03.2015;

□□Zone a forte densità demografica: L'area interessata dal progetto non rientra in tali tipologie localizzative;

□□Zone d'importanza paesaggistica, storica, culturale od archeologica: L'Organo Tecnico prende atto che nessuno dei soggetti consultati ha segnalato la presenza di tali requisiti per le aree interessate dalla realizzazione delle opere in progetto;

□□Territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'art. 21 del D. Lgs. 18.05.2001 n. 228 (produzioni D.O.C., D.O.C.G., I.G.P., I.G.T.; aree di produzione agricola con tecniche biologiche di cui al Reg CEE 2092/91; zone con specifico interesse agrituristico):

Per quanto di conoscenza dell'Organo Tecnico e prendendo atto che nessuno dei soggetti consultati ha riferito alcunché, in senso positivo, l'area interessata dal progetto non rientra in tali tipologie localizzative.

TITOLO III

Tipologia e caratteristiche dell'impatto potenziale (inteso come potenziale alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come



LEGAMBIENTE
CIRCOLO BIELLESE TAVO BURAT

Legambiente Circolo Biellese “Tavo Burat”

ODV - O.n.l.u.s. - Strada alla Fornace, 8/b – 13900 – Biella

Cell: 340 227 8457 – 360441473 E-mail: legambiente.biella@gmail.com

Pec: legambiente.biella@pec.ptbiellese.it - Cod. Fisc.: 90023170021

sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti), tenendo conto, in particolare: della natura dell'impatto; della natura transfrontaliera dell'impatto; dell'intensità e della complessità dell'impatto; della probabilità dell'impatto; della prevista insorgenza, durata, frequenza e reversibilità dell'impatto; del cumulo tra l'impatto del progetto qui esaminato e l'impatto di altri progetti esistenti e/o approvati; della possibilità di ridurre l'impatto in modo efficace.

L'Organo Tecnico prende atto che, riguardo alla stima dell'impatto ambientale (I.A.) connesso all'attività descritta nel progetto qui esaminato, il proponente ha utilizzato un algoritmo complesso che tiene conto di numerosi fattori: il rischio determinato dal prodotto tra il danno (a sua volta determinato dalla somma di diversi fattori: durata evento, vulnerabilità della componente, estensione degli effetti e pericolosità dei materiali implicati e la probabilità del verificarsi di un evento), oltre ad un fattore di correzione. Inoltre l'Organo Tecnico osserva che attraverso il metodo suesposto il proponente ha calcolato degli indici di impatto ambientale riferiti alla fase di esercizio del progetto mentre per la fase di cantiere il proponente utilizza metodi descrittivi.

L'Organo Tecnico nel dare atto che il proponente ha utilizzato un metodo numerico volto a rendere più oggettiva la valutazione ritiene che sarebbe stato tuttavia opportuno presentare un'unica tabella contenente la sintesi degli impatti determinati sulle singole componenti, valutati prima e dopo l'adozione delle misure di mitigazione.

L'Organo Tecnico richiama, quindi di seguito, in forma sintetica, gli elementi critici principali – ma non esclusivi - riscontrati nella documentazione presentata dal proponente in allegato all'istanza di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. ed evidenziati dall'istruttoria: “ il proponente non ha individuato compiutamente l'iter procedimentale al quale intende assoggettare la proposta progettuale esaminata (A.I.A., Autorizzazione ordinaria ex art. 208 D.Lgs. 152/2006, Autorizzazione semplificata ai sensi art. 216 D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.).

Per questa ragione l'Organo Tecnico non è stato in grado di verificare in maniera esaustiva la compatibilità della scelta progettuale proposta con le norme tecniche alle quali andrà assoggettata (D.M. 05.02.1998 o D.M. 29.01.2007); “ la capacità di trattamento dell'impianto (indicata pari a 75 t/d), coincidente con il valore soglia previsto nella fattispecie 5.3. dell'Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 152/2006, in assenza di considerazioni puntuali circa la capacità produttiva (cfr. Criteri applicativi Direttore MATTM n. 27569 del 14.11.2016) a giudizio dell'Organo Tecnico pone l'iniziativa proposta tra le installazioni soggette alle disposizioni I.P.P.C. ed agli obblighi conseguenti in termini di tecnologie utilizzate (B.A.T.) e di iter autorizzativo; “ il progetto prevede l'utilizzo di personale e strutture (pesa, uffici) dell'attività attualmente già autorizzata a “La Container di Sergio Pigato & C.” S.n.c.

Detti presupposti non permettono di definire inequivocabilmente se l'attività in progetto sia indipendente ovvero debba essere intesa quale ampliamento dell'attività già esistente; “ gli stoccaggi dell'ammendante compostato verde e dell'ammendante compostato misto prodotto dall'impianto, sono previsti su area scoperta inghiaiaata, senza prevedere modalità idonee ad impedire la dispersione meteorica e la produzione di colaticci; “ nella valutazione delle alternative progettuali il proponente non ha tenuto presente le disposizioni del P.T.P. e del Programma Provinciale di Gestione Rifiuti (cfr. § 9.5), indicanti come prioritario l'utilizzo di siti industriali dimessi per la realizzazione di nuovi impianti di trattamento rifiuti, soprattutto in considerazione dell'ingente numero di stabili dimessi presenti nel territorio biellese; “ il progetto prevede la copertura dei cumuli di materiale in maturazione all'esterno con un telone rimovibile, senza fornire indicazioni sulle funzioni e sulla tempistica del suo utilizzo nè sull'esigenza di garantire condizioni ottimali al processo di maturazione del compost (Umidità, T, rapporto C/N). In considerazione dell'ubicazione dell'impianto in progetto di trattamento di materiale potenzialmente odorigeno, non distante dai centri abitati di Biella e Ponderano (BI), l'Organo Tecnico invita il proponente a prevedere nella progettazione definitiva la possibilità di realizzare tamponature complete con estrazione degli effluenti per tutte le aree di gestione dei rifiuti e di stoccaggio del compost di qualità.

Per le aree che il proponente ritiene meno problematiche dal punto di vista delle emissioni odorigene, tale eventualità potrebbe essere opzionale ed attivata soltanto in caso di accertati odori molesti; “ la Relazione Ambientale richiama il Cap. 9.5 del “Programma Provinciale per la Gestione dei Rifiuti” senza tuttavia procedere ad analizzarne la vincolistica.

La Tavola n. 4 evidenzia la collocazione di una parte delle opere in progetto nella fascia di rispetto fluviale (fattore escludente). Inoltre il proponente non ha operato alcuna considerazione sulle fasce fluviali dell'autorità di Bacino del Fiume Po (A e B) (altro fattore escludente) nè sulle fasce di rispetto dei gasdotti (fattore penalizzante). Visto quanto sin qui illustrato: ·

Per quanto emerso dall'esame della documentazione progettuale/ambientale presentata dal proponente in allegato all'istanza, di cui è dettagliatamente riferito nel presente Verbale; · Preso atto che nessun' osservazione scritta è pervenuta da parte del pubblico nella fase di evidenza pubblica cui il progetto è stato sottoposto dal 18.12.2017 al 01.02.2018; · Avuto conto della tipologia dell'intervento in progetto; ·

Avuto quindi conto di quanto contenuto nelle note seguenti: 1) nota P.E.C. Comune di Ponderano (BI) n. 16995/1781 del 30.01.2018 (prot. ricez. Provincia n. 2664 del 31.01.2018); 2) nota P.E.C. Città di Candelo (BI) n. 1130 del 23.01.2018 (prot. ricez. Provincia n. 1692 del 23.01.2018); 3) nota P.E.C. Città di Biella n. 5113 del 24.01.2018 (prot. ricez. Provincia n. 1807 del 24.01.2018).

L'Organo Tecnico, per le motivazioni sopra riportate, ritiene che il Progetto esaminato, denominato: “Nuovo impianto per messa in riserva (R13) recupero (R3) e scambio (R12) di rifiuti non pericolosi (fanghi da depurazione biologica), di potenzialità massima inferiore alle 75 t/d” (VERSIONE PROGETTO: DICEMBRE 2017), da realizzarsi nel Comune di Ponderano, non possa essere escluso dalla successiva fase di Valutazione di cui all’art. 27 bis e del L.R. D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per le motivazioni sopra ampiamente illustrate”.

La necessità di tale specifico prospetto di risposte ai rilievi critici già espressi dall’OT in funzione della prescritta sottoposizione alla fase di Valutazione era ancor più necessaria in quanto il Proponente non ha presentato nell’odierna circostanza, tra i propri documenti, una relazione di “Sintesi non tecnica”, consentendo ad un più ampio pubblico, con una esposizione semplificata, di meglio comprendere le caratteristiche del progetto proposto.

Il trattamento/recupero dei fanghi di depurazione è di per sé attività necessaria ma, oltre alle problematiche legate agli impatti zonali (rumore, odori, traffico, trattamento acque, consumo di suolo, ecc.) contenibili con idonea impiantistica e BAT (che comporta l’aumento dei costi investimento) va esaminato se e come, nelle finalità e nella conduzione dell’impianto (**il progetto gestionale**) sono state considerate varie problematiche, oggetto di acceso confronto giurisprudenziale che qui sinteticamente si richiama:

- Rifiuti con codice a specchio
- Fanghi di depurazione civili
- Fanghi di depurazione industriale assimilabili ai civili
- Cessazione della qualità di rifiuto (EOW)
- L’economia circolare
- L’articolo 41 del “Decreto Genova”
- Le sentenze di Cassazione e della Corte di Giustizia in relazione alla Direttiva Rifiuti
- La improprietà delle tecniche di miscelazione

Su tali temi si **allegano e si fanno propri nel contesto delle osservazioni** i vari interventi sul tema di Gianfranco Amendola ed altri autori tratti dalla rivista Lexambiente.

In particolare Legambiente richiama la questione sollevata da vari autori e recepita in molte sentenze secondo cui, **in ragione del principio di precauzione**, spetta sostanzialmente al conduttore dell’attività::

- 1) illustrare che il fango da trattare provenga da depurazione civile (la rete consortile di CORDAR non è esclusiva, non è riservata alle sole utenze civili, ad esempio e non tutte quest’utenze industriali sono assimilabili ai civili)
- 2) sia nota analiticamente la composizione chimica del fango trattato (valutazione presenza di metalli pesanti ed altre sostanze pericolose o nocive);
- 3) dimostrare, sempre analiticamente, la cessazione della qualità di rifiuto del fango trattato



LEGAMBIENTE
CIRCOLO BIELLESE TAVO BURAT

Legambiente Circolo Biellese “Tavo Burat”

ODV - O.n.l.u.s. - Strada alla Fornace, 8/b – 13900 – Biella

Cell: 340 227 8457 – 360441473 E-mail: legambiente.biella@gmail.com

Pec: legambiente.biella@pec.ptbiellese.it - Cod. Fisc.: 90023170021

Ovvero che nel ciclo di trattamento deve con certezza essere escluso che si determini il conferimento di rifiuti incompatibili e che questo porti alla produzione di un ammendante contaminato, con valori fuori norma.

A tal fine il proponente non ha illustrato per **singolo codice**, indicato in tabella a pag. 26 della undicesima revisione della Relazione Tecnica, le varie problematiche qualitative quantitative in ragione dei conferimenti ipotizzati nel proprio disegno industriale (ad esempio come esclude che reflui derivanti da attività manutentive nelle aziende legno, pelli, tessili e di trattamento termico non siano convogliati tra gli effluenti organici di cui ai codici 03; 04; 10; o quale peso avranno in termini di prodotto finale; o come intercettare il singolo e improprio conferimento).

Poteva già condurre e illustrare presentando delle analisi di più campioni di fanghi degli scarichi civili interessati in quale contesto produttivo si troverà ad operare. Del materiale conferito, in concreto, non si sa nulla. Il proponente si è limitato ad indicare le sole categorie ammesse.

E soprattutto deve essere esclusa nelle procedure, già in fase di autorizzazione, il ricorso alla **presunzione probabilistica**, tecnica giudicata insufficiente per ratio e dalle disposizioni di norma per escludere rischi di inquinamento ambientale (spargimento di ammendante contaminato sui terreni).

Nella Relazione Tecnica a pag. 15 capitolo 1.5.1 viene trattata la **Gestione dei rifiuti conferiti all'impianto** ma in tema di operazioni di “controllo” volte alla distinzione tra “materiale idoneo” e “materiale non idoneo” non si va oltre a poche generiche righe ed al prospetto di legge riportato a pag 115 del cap. 4.3. Ovvero non viene descritto concretamente, in base ai fornitori ipotizzati, la frequenza dei controlli di un materiale che dovrebbe già esser ben noto nelle sue caratteristiche.

Descrizione assolutamente insufficiente per comprendere filosofia ed approccio nell'attività che viene proposta.

A fronte di una normativa, l'articolo 41 del Decreto Genova che Amendola definisce **“una vergogna nazionale che va eliminata al più presto e con tante scuse agli italiani”**, occorre che nei processi di VIA sia ben valutata e prescritta - come è possibile – una più stringente attività nei controlli dei rifiuti e materiali, in ingresso ed in uscita (verificando la EOW).

Nulla vieta, in sede di VIA, di disporre in via cautelativa frequenze nei controlli maggiori di quelle disposte nel decreto Genova e Legambiente propone che sia valutata una frequenza mensile per tutti gli impianti superiori a 5.000 ab eq., sia sui fanghi in ingresso che sul prodotto finale, l'ammendante misto, anziché la frequenza trimestrale prevista al cap. 4.4.

Non è infatti solo in gioco la qualità di un processo produttivo nel recupero di un determinato rifiuto (valutazione circoscritta) ma del successivo utilizzo, ipotizzato prevalentemente a livello locale, dell'ammendante prodotto.



LEGAMBIENTE
CIRCOLO BIELLESE TAVO BURAT

Legambiente Circolo Biellese "Tavo Burat"

ODV - O.n.l.u.s. - Strada alla Fornace, 8/b – 13900 – Biella

Cell: 340 227 8457 – 360441473 E-mail: legambiente.biella@gmail.com

Pec: legambiente.biella@pec.ptbiellese.it - Cod. Fisc.: 90023170021

Ovvero di una concreta ricaduta sulla futura qualità dei terreni e della produzione agricola/alimentare del territorio.

Legambiente osserva ancora che nessuna descrizione è svolta dal Proponente su come viene condotta la valutazione finale sul prodotto finito in termini di idoneità (verifica della effettiva cessazione della qualità di rifiuto) e di qualità agronomica.

Relativamente allo "strutturante" si osserva che il proponente conta di utilizzare 6.000 t/anno di "ammendante compostato verde" su 8.800 t/anno necessari al processo (circa il 70%). Ovvero "l'ammendante compostato misto" dichiarato non sarà ottenuto con una prevalente matrice vegetale di rifiuto verde o di sovrullo ma con la miscelazione con un ammendante compostato "primario" che potrebbe essere già utilizzato tal quale.

In tal senso occorre valutare che si attua prevalentemente e semplicemente una "miscelazione" dei fanghi di depurazione (il rifiuto primario) con una materia prima seconda, e che tale miscelazione ha il solo scopo di ridurre le concentrazioni delle sostanze presenti nei fanghi, ovvero nel compostato, "secondario".

Ad avviso di Legambiente tale procedura non può essere considerata corretta, non si tratta certamente di "economia circolare". Chiede pertanto che sia valutata una prescrizione sullo strutturante da autorizzare, limitando il ricorso ad "ammendanti compostati" nella misura del 20% sul totale degli strutturanti.

Per tutte le ragioni sopra esposte il Circolo Biellese di Legambiente "Tavo Burat" chiede che il progetto presentato dalla "*La Container di Sergio Pigato & C. S.n.c.*" sia sottoposto, al fine di un maggior approfondimento, alla fase di Valutazione VIA.

Solo in tale contesto potranno essere valutate - sempre in ambito di una procedura ad evidenza pubblica - le risposte alle criticità espresse a suo tempo dall'OT a cui non è stata data risposta. Ed affrontate le problematiche che questo Circolo ha ulteriormente evidenziato.

Certi che la presente sarà ben considerata, distinti saluti.

Biella, 4 maggio 2019

Legambiente Circolo Biellese "Tavo Burat"
Il referente per le procedure di valutazione impatto ambientale